Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 28 gennaio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 27 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1965, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 316, con il quale il dott. Giorgio Legnani fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1974, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 173, con il quale il dott. Giorgio Legnani è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 31 maggio 1974, con la quale il predetto dott. Giorgio Legnani ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova a seguito della propria nomina alla stessa carica presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dottor Giorgio Legnani dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova, a decorrere dal 17 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 236

(445)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'Associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1972, concernente la costituzione del comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la nota n. 5004/E/Uff. III in data 28 novembre 1974, con la quale il Ministro per l'interno comunica che il dott. Andrea Ragucci, rappresentante del predetto dicastero in seno al comitato centrale A.N.M.I.L., è stato destinato ad altro incarico e designa in sostituzione il dott. Franco Serafini;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo anzidetto;

Decreta:

Il dott. Franco Serafini è nominato membro del comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in rappresentanza del Ministero dell'interno, per il restante periodo del triennio in corso, ed in sostituzione del dott. Andrea Ragucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(237)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia;

Viste le dimissioni del sig. Francesco Fedi, componente il comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Alberto Saccorotti in sostituzione del sig. Francesco Fedi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Alberto Saccorotti è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione in sostituzione del sig. Francesco Fedi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(232)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Perugia;

Viste le dimissioni del dott. Osvaldo Peccini, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 4869/0/108 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Remigio Mugnaini in sostituzione del dott. Osvaldo Peccini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Remigio Mugnaini è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Perugia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Osvaldo Peccini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(234)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria;

Viste le dimissioni del sig. Biagio Petrocelli, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Francesco Quattrocchi in sostituzione del sig. Biagio Petrocelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Francesco Quattrocchi è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Biagio Petrocelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(231)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971, concernente la costituzione del collegio dei sindaci dell'Ente predetto ai sensi dell'art. 15 dello statuto predetto;

Considerato che il prof. Manlio Lo Vecchio Musti, componente effettivo del collegio medesimo, in rappresentanza delle imprese mandanti, è deceduto;

Vista la nota n. 191 del 15 novembre 1974 con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato il dott. Gaetano Albanese in sostituzione del prof. Manlio Lo Vecchio Musti, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gaetano Albanese è nominato membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in rappresentanza delle imprese mandanti ed in sostituzione del prof. Manlio Lo Vecchio Musti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(239)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sica, in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1973 col quale è stata dichiarata, con effetto dal 1° agosto 1972, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta Sica di Bari;

Visti i decreti ministeriali 5 maggio 1973, 15 novembre 1973 e 16 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sica di Bari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(541)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sica, in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1973 col quale è stata dichiarata, con effetto dal 1° agosto 1972, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta Sica di Bari;

Visti i decreti ministeriali 5 maggio 1973, 15 novembre 1973, 16 novembre 1973 e 14 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sica di Bari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Costa Volpino

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 643, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Costa Volpino (Bergamo), distinto nel catasto di tale comune al nuovo catasto edilizio urbano partita 379, foglio 8-11 (rosso) e 8-11, numero di mappa 423 sub 1 e 2 di ettari 1.03.20, ed al catasto terreni, partita 963, foglio 8/d e 11/b (rosso), numeri di mappa 227-228-425-446, di ettari 0.40.90.

(424)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Carrara

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 642, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in località «La Maestà» del comune di Carrara, frazione Castelpoggio, denominato «Batteria» distinto in catasto di tale comune al catasto terreno, partita IV, sezione D, foglio 1, mappale 4419, di mq 582; catasto fabbricati partita 13981, sezione D, foglio 1, mappale 4419; nuovo catasto edilizio urbano partita 9062, sezione D, foglio 1, mappale 4419/C/2.

(425)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Rosa Perta, nata ad Alberobello (Bari) il 22 maggio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Bari il 10 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(302)

Il dott. Melchiorre Cetti, nato a Milano il 23 maggio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano il 21 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(303)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 233, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 12 settembre 1972 dalla sig.ra Maddalena Molonaro nei confronti dei provvedimenti numeri 846/D del 22 gennaio 1972 e 1582/D del 17 febbraio 1972 emanati dalla capitaneria di porto di Imperia, con i quali venne rispettivamente respinta la domanda di rinnovo di una concessione di un'area demaniale marittima sita in Arma di Taggia, nonchè ingiunto alla medesima di sgomberare l'area di cui trattasi.

(427)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Proceno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.384.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347/M)

Autorizzazione al comune di Marcellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Marcellina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.497.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348/M)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.422.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349/M)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 748.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(357/M)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.377.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(363/M)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 855.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(371/M)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.609.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(398/M)

Autorizzazione al comune di S. Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di S. Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345/M)

Autorizzazione al comune di S. Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di S. Vito Lo Capo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(350/M)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.104.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(351/M)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.947.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(352/M)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 387.934.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353/M)

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Palombara Sabina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354/M)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.007.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(355/M)

Autorizzazione al comune di Grugliasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Grugliasco (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 624.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(358/M)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(359/M)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(360/M)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 724.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(361/M)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(362/M)

Autorizzazione al comune di Cavriago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1975, il comune di Cavriago (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(365/M)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1975, il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(366/M)

Autorizzazione al comune di Borgonovo Val Tidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1975, il comune di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(367/M)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1975, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(368/M)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1975, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.493.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(369/M)

Autorizzazione al comune di Crespellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1975, il comune di Crespellano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(370/M)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1975, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(372/M)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(374/M)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.756.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(375/M)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(376/M)

Autorizzazione al comune di Persico d'Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Persico d'Osimo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.568.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(377/M)

Autorizzazione al comune di Martignana di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Martignana di Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(378/M)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.834.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(379/M)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.648.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(380/M)

Autorizzazione al comune di Camisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Camisano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(381/M)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Castelvisconti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.516.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(382/M)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Casalmorano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(383/M)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(384/M)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.298.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(385/M)

Autorizzazione al comune di Comezzano-Cizzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Comezzano-Cizzago (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(386/M)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Montaldeo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(387/M)

Autorizzazione al comune di Mongiardino Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Mongiardino Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.574.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(388/M)

Autorizzazione al comune di Denice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Denice (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(389/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Castelnuovo Bormida (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.047.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(390/M)

Autorizzazione al comune di Lenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Lenna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(391/M)

Autorizzazione al comune di Castellazzo Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Castellazzo Bormida (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(392/M)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.413.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(393/M)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Cersosimo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(394/M)

Autorizzazione al comune di Capannori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Capannori (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 319.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(395/M)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(396/M)

Autorizzazione al comune di Valenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Valenza (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(397/M)

Autorizzazione al comune di Laghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Laghi (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(399/M)

Autorizzazione al comune di Agugliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Agugliaro (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.317.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(400/M)

Autorizzazione al comune di Sona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Sona (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(401/M)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.499.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(402/M)

Autorizzazione al comune di Colognola ai Colli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Colognola ai Colli (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.729.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(403/M)

Autorizzazione al comune di Bevilacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Bevilacqua (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(404/M)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Tovo San Giacomo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.431.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(405/M)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 8811 della *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 17 dicembre 1974.

(364/M)

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 9018 della *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 24 dicembre 1974.

(373/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 23 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	639,30	639,30	639,10	639,30	651,125	639,25	639 —	639,30	639,30	639,30
Dollaro canadese	643,70	643,70	644 —	643,70	652,35	643,65	643,50	643,70	643,70	643,65
Franco svizzero	255,40	255,40	256,70	255,40	252,66	255,40	256,65	255,40	255,40	255,40
Corona danese	115,65	115,65	115,50	115,65	114,68	115,60	115,70	115,65	115,65	115,60
Corona norvegese	126,95	126,95	126,80	126,95	125,80	126,90	127 —	126,95	126,95	126,90
Corona svedese	159,98	159,98	159,95	159,98	158,72	159,95	159,90	159,98	159,98	159,95
Fiorino olandese	264,30	264,30	263,65	264,30	261,31	264,30	264,35	264,30	264,30	264,25
Franco belga	18,34	18,34	18,31	18,34	18,032	18,35	18,355	18,34	18,34	18,30
Franco francese	148,75	148,75	148,75	148,75	147,03	148,70	148,75	148,75	148,75	148,80
Lira sterlina	1527,25	1527,25	1528 —	1527,25	1530,50	1527,20	1527,50	1527,25	1527,25	1527,15
Marco germanico	274,40	274,40	275 —	274,40	271,32	274,30	274,85	274,40	274,40	274,30
Scellino austriaco	38,625	38,625	38,65	38,625	38,294	38,60	38,66	38,625	38,62	38,62
Escudo portoghese	26,36	26,36	26,38	26,36	26,45	26,35	26,385	26,36	26,36	26,35
Peseta spagnola	11,385	11,385	11,41	11,385	11,533	11,38	11,40	11,385	11,38	11,40
Yen giapponese	2,1375	2,1375	2,13	2,1375	2,15	2,13	2,132	2,1375	2,13	2,13

Media dei titoli del 23 gennaio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	89,950
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,175
» 5 % (Ricostruzione)	89,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,275
» 5 % (Città di Trieste)	86,750
» 5 % (Beni esteri)	85 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,025
» 5,50 % » » 1968-83	80,075
» 5,50 % » » 1969-84	81,075
» 6 % » » 1970-85	85,125
» 6 % » » 1971-86	83,425
» 6 % » » 1972-87	83,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,050
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,325
» poliennali 7 % 1978	95,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	639,15
Dollaro canadese	643,60
Franco svizzero	256,025
Corona danese	115,675
Corona norvegese	126,975
Corona svedese	159,94
Fiorino olandese	264,325
Franco belga	18,347
Franco francese	148,75
Lira sterlina	1527,375
Marco germanico	274,625
Scellino austriaco	38,642
Escudo portoghese	26,372
Peseta spagnola	11,392
Yen giapponese	2,135

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Considerato che, con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1974, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 313, la sig.ra Italia Narducci nata Burlone, custode capo presso l'osservatorio astronomico di Roma, è stata collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° dicembre 1972;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Roma sono disponibili, per concorso pubblico, un posto di custode in prova (parametro 133);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione, sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio eventualmente prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, fino a punti 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato comprovante i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1973

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 114

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . .), chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode in prova (parametro 133), carriera ausiliaria, con assegnazione allo osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 84 Istruzione, foglio n. 114, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . . .;

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(83)

Diario della prova pratica e della prova orale del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova pratica e la prova orale del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 194, avranno luogo nei giorni 20 e 21 febbraio 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G. B. Tiepolo, 11, Trieste.

(551)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella VII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1974, n. 2707, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1974, n. 144 e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 21 giugno 1974, n. 18, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a otto posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (ex tab. VII) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 13 marzo 1974, n. 2707, è costituita come segue:

Presidente:

Roselli dott. Oreste, consigliere di Stato.

Membri:

Diana prof. Giorgio, straordinario di meccanica applicata alle macchine, Università di Cagliari;

Nencioni prof. Franco, straordinario di elettrotecnica, Università di Pisa;

Santucci ing. Fernando, dirigente superiore;

Cinque ing. Luigi, primo dirigente.

Segretario:

De Ponte rag. Aniello, direttore di sezione.

La relativa spesa graverà sul cap. 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo di lire 20.000.000 (ventimilioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1974
Registro n. 68 *Poste, foglio n.* 351

(395)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella VII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1974, n. 2985, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*), indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1974, n. 2707;

Considerato che il dirigente superiore Santucci ing. Fernando, membro della citata commissione, è impossibilitato, per motivi di salute, ad assolvere il predetto incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del suddetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Coronidi ing. Sergio è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*), bandito con decreto ministeriale 13 marzo 1974, n. 2707, in sostituzione del dirigente superiore Santucci ing. Fernando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1974
Registro n. 71 *Poste, foglio n.* 306

(396)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 751 del 22 febbraio 1973, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Parma;

Visto il proprio decreto n. 3641 del 12 ottobre 1973, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto i verbali della commissione giudicatrice e constatatane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei:

1. Corsello Antonino . . . . punti 195,732 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 13 dicembre 1974

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 751 del 22 febbraio 1973, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Parma;

Visto il proprio decreto n. 6392 del 13 dicembre 1974, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Antonino Corsello è nominato vincitore del posto di ufficiale sanitario presso il comune di Parma.

Il predetto ufficiale sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 13 dicembre 1974

Il medico provinciale: ROBERTI

(183)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1974, n. 31.
Provvidenze straordinarie ed urgenti per il risanamento delle cantine sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 17 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, riconosciuta l'urgente necessità di promuovere il risanamento e di predisporre le condizioni per lo sviluppo delle cantine sociali, adotta provvidenze di natura straordinaria nel quadro delle direttive CEE e della normativa della legge 17 febbraio 1971, n. 127, rendendo vincolante anche l'adeguamento dei limiti delle azioni o quote di cui all'art. 3 di detta normativa.

Art. 2.

Le provvidenze sono erogate a favore delle cantine che assolvano anche alle seguenti condizioni:

a) risultino costituite in società cooperative a responsabilità limitata ovvero si trasformino, se costituite in società a responsabilità illimitata, in società cooperative a responsabilità limitata e siano iscritte nell'apposito registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

b) abbiano ovvero adottino uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto alla cantina sociale e la previsione di adeguate penalità per le inadempienze;

c) abbiano regolarmente tenuto nell'ultimo anno i libri sociali e le scritture contabili prescritte o, quanto meno, provvedano ad una regolarizzazione delle scritture;

d) approntino un piano operativo di riassetto, rispondente ai requisiti di cui all'art. 3; realizzabile in non più di sei anni, assumendo, con deliberazione assembleare, l'impegno di attuarlo e di conformarsi alle richieste di varianti ed alle direttive dell'amministrazione regionale.

Art. 3.

Il piano di riassetto, di cui all'art. 2, sia esso elaborato da singole cantine sociali ovvero da più cantine sociali congiuntamente, per essere suscettibile di positiva valutazione ai fini della presente legge deve proporre, in particolare e muovendo dall'analisi delle situazioni patrimoniali ed economiche, correttamente rilevate ed aggiornate e dalle indicazioni dei piani zonali di sviluppo agricolo ove esistenti:

a) le misure idonee a creare e garantire un effettivo equilibrio finanziario;

b) le misure per l'adeguamento strutturale, aziendale e interaziendale e di una gestione efficiente con particolare riferimento all'esistenza di un rapporto ottimale fra la capacità degli impianti, i conferimenti dei soci e la potenzialità produttiva della zona interessata;

c) eventuali programmi di fusione, incorporazione o di collegamento consortile tra cantine sociali nonché programmi di acquisizione degli impianti di cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria.

Art. 4.

La Regione concede alle cantine sociali, singole od associate, che approvino il piano di riassetto, previsto dalla presente legge:

a) un contributo in conto capitale, pagabile in sei annualità, pari al 60 % della passività non assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi e del 40 % di quelle assistite da detto concorso, entrambe in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 dicembre 1973, a condizione che le residue passività siano estinte con versamenti dei soci o in altre forme, con facoltà per le cantine di chiedere, e per la Regione di concedere, che i mutui ed i prestiti assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi siano mantenuti in essere;

b) nell'ipotesi di piano di riassetto implicante l'acquisto di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria, un ulteriore contributo in conto capitale, pari al 50 % del prezzo relativo e per il restante 50 % un concorso negli interessi sui mutui all'uopo stipulati, di durata trentennale al tasso del 3 % a carico delle cantine.

Art. 5.

Le stesse provvidenze di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, possono essere estese a cantine sociali, rispondenti ai requisiti richiesti all'art. 2, che agiscono per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti e di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria, al fine di conseguire una più razionale conduzione e una maggiore efficienza produttiva.

Art. 6.

I contributi in capitale di cui all'art. 4 lettera *b*) e di cui all'art. 5 possono essere erogati dalla Regione, in un'unica soluzione, nell'ambito delle somme iscritte nel bilancio regionale e disponibili ai sensi dell'art. 10 della presente legge, e all'atto dell'avvenuto e perfezionato acquisto degli stabilimenti ed impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria.

Art. 7.

In assenza di iniziative autonome da parte di cantine singole od associate, su loro richiesta o con il loro consenso, l'ente di sviluppo agricolo del Piemonte può in via eccezionale e sussidiaria essere ammesso ad utilizzare le provvidenze disposte dalla presente legge per la realizzazione delle sue finalità.

Art. 8.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate agli uffici indicati dalla giunta regionale, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale emanerà le istruzioni per la formazione e la presentazione della documentazione necessaria.

Art. 9.

L'approvazione del piano di riassetto è demandata alla giunta regionale che, nella fase istruttoria e durante l'attuazione del piano, potrà disporre opportuni controlli ed indagini, sia per accertarne la validità, sia per suggerire alle cantine richiedenti opportune modifiche, fornendo, se del caso, la necessaria assistenza tecnico-amministrativa.

Le cantine sociali decadono dai benefici ove si rendano inadempienti agli obblighi assunti per ottenerli.

Art. 10.

La giunta regionale, per l'esecuzione degli interventi, è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

I mutui sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

A favore delle cantine sociali singole ed associate che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti garanzie sufficienti per la stipulazione dei mutui previsti dalla presente legge, può essere concessa da parte dell'amministrazione regionale garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.

La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante l'intervento sussidiario del « Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e di aver esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti.

Art. 11.

Autorizzazione di spese e di limiti d'impegno

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati:

1) la spesa di 450 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 4, lettera *a*);

2) la spesa di 100 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, per la concessione dei contributi in capitale, di cui all'art. 4, lettera *b*);

3) la spesa di 100 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 5;

4) il limite d'impegno di 30 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, e le conseguenti annualità crescenti in ragione di 30 milioni fino all'ammontare di 180 milioni nell'anno 1979, nonchè le successive annualità costanti di 180 milioni fino all'anno 2003 e le ulteriori annualità decrescenti in misura di 30 milioni annui fino all'anno 2008, per la concessione dei contributi costanti di cui all'art. 4, lettera *b*);

5) il limite d'impegno di 30 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, e le conseguenti annualità crescenti, costanti e decrescenti nella misura indicata al precedente n. 4, per la concessione dei contributi costanti di cui all'art. 5;

6) il limite d'impegno di 10 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, e le conseguenti annualità crescenti in ragione di 10 milioni fino all'ammontare di 60 milioni nello anno 1979, nonché le successive annualità costanti di 60 milioni fino all'anno 2003 e le ulteriori annualità decrescenti, in ragione di 10 milioni, fino all'anno 2008, per la concessione della garanzia di cui all'art. 9.

Art. 12.

Copertura degli oneri per i contributi in capitale

Agli oneri per la concessione dei contributi in capitale, di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) dell'art. 11, si provvede mediante l'accensione di mutui di 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, alle migliori condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralità costanti posticipate.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974 sarà corrispondentemente istituito il cap. 99 con la denominazione « Provento del mutuo autorizzato a copertura della spesa per la concessione di contributi in capitale, a favore di cantine sociali che procedano al riassetto di passività o all'acquisto e all'uso in comune, di stabilimenti ed impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria », con la dotazione di 650 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno conseguentemente istituiti:

il cap. 1337/1, con la denominazione « Contributi in capitale, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, in misura pari al 50% della passività al 31 dicembre 1973 » e con lo stanziamento di 450 milioni;

il cap. 1337/2, con la denominazione « Contributi in capitale, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, in misura pari al 50% del prezzo di acquisto di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria » e con lo stanziamento di 100 milioni;

il cap. 1337/4, con la denominazione « Contributi in capitale, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, in misura pari al 50% del prezzo per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti e di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria » e con lo stanziamento di 100 milioni.

Negli stati di previsione della spesa degli anni dal 1975 al 1979 saranno iscritti nei capitoli di cui al precedente comma, i limiti d'impegno e le annualità di spesa autorizzati per ciascuno degli anni medesimi.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi, in relazione all'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dall'anno 1975 e fino alla completa estinzione dei mutui di cui al primo comma, negli stati di previsione della spesa saranno istituiti il cap. 747 con la denominazione « Quote interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura degli oneri derivanti dalla concessione, a cantine sociali, di contributi in capitale nelle spese per il ripiano di passività o per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti ed impianti, da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria », nonché il cap. 1413 con la denominazione « Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura degli oneri derivanti dalla concessione a cantine sociali, di contributi in capitale nelle spese per il ripiano di passività o per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti ed impianti, da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria », con stanziamenti pari alle quote di annualità di ammortamento ricadenti in ciascuno degli anni medesimi.

Ai maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 80 milioni, nell'anno 1975, in somme crescenti in ragione di 80 milioni fino allo ammontare di 480 milioni all'anno 1980, in successive somme costanti di 480 milioni fino all'anno 2004 ed in ulteriori somme decrescenti in ragione di 80 milioni fino all'anno 2009, si farà fronte con le disponibilità di 300 e 180 milioni derivanti dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, di oneri iscritti, rispettivamente, nei capitoli 1335 e 1353 del bilancio per l'anno 1974, finanziati con entrate continuative del bilancio medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Copertura degli oneri per i contributi in interesse e per garanzia sussidiaria

All'onere di 70 milioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) dello art. 11 si provvede, per l'anno 1974, mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti capitoli:

n. 1337/3, con la denominazione « Contributi costanti trentennali, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, negli interessi di mutui stipulati per il finanziamento del 50 % del prezzo di acquisto di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria » e con lo stanziamento di 30 milioni;

n. 1337/5, con la denominazione « Contributi costanti trentennali, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, negli interessi di mutui stipulati per il finanziamento del 50 % del prezzo per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti e di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria » e con lo stanziamento di 30 milioni;

n. 1337/6, con la denominazione « Prestazione di garanzia fidejussoria ai mutui trentennali accesi da cantine sociali che dispongano il risanamento della loro passività e l'acquisto di stabilimenti ed impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria » e con lo stanziamento di 10 milioni.

Nei bilanci degli anni dal 1975 al 2008 saranno iscritte, nei capitoli di cui al precedente comma, le annualità di spesa per essi indicate nell'art. 10.

Ai maggiori oneri derivanti dall'iscrizione, nei bilanci regionali, delle spese di cui al precedente comma, valutati in 70 milioni per l'anno 1975, in somme crescenti in ragione di 70 milioni fino all'ammontare di 350 milioni nell'anno 1979, in somme costanti di 350 milioni fino all'anno 2003, nonché in somme decrescenti in ragione di 70 milioni fino all'anno 2008, si farà fronte con la residua quota, di 220 milioni della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975 dell'onere iscritto nel cap. 1353, del bilancio di previsione 1974 e per la differenza di 130 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione, a partire dall'anno 1975, degli oneri iscritti nei capitoli 1052, 1060 e 1068 del bilancio medesimo.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi, in relazione all'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 settembre 1974

OBERTO TARENA

(120)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750260)